

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENICACCI, DELFINO, BORROMEO D'ADDA, CERULLO,  
CERQUETTI, GALASSO, PALOMBY ADRIANA**

*Presentata il 15 luglio 1977*

---

**Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sullo stato attuale delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti amministrativi sub-regionali**

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali sono impegnati nella discussione della legge delega 22 luglio 1975, n. 382, che ha tracciato il disegno del nuovo ordinamento regionale dello Stato italiano, il cui carattere essenziale è che alle Regioni devono essere dati « settori organici di attribuzione » (organici in quanto permet-

tano una « ampiezza programmabile » di attività amministrativa). Di qui la necessità (e la difficoltà) di individuare le funzioni di carattere regionale (attinenti al territorio o al corpo sociale regionale). E di qui la necessità di individuare i servizi del territorio, servizi dell'agricoltura (autonomi perché in essi si congiunge il territorio con

il corpo sociale), servizi sociali, servizi delle attività secondarie e terziarie (industria, commercio e artigianato, variamente attribuiti al territorio dalla normativa costituzionale) e infine servizi per le attività culturali. Ciò partendo dal concetto che il territorio forma (o dovrebbe formare), per tutte le sue esigenze, un'entità unitaria, a cui corrisponde una funzione organica, e non una pluralità di funzioni giustapponibili.

#### *Il completamento dell'ordinamento regionale*

È un fatto, però, che non si riesce ad oggi a dare una costruzione sistematica e coerente a quelle che erano state le indicazioni del legislatore delegante, come è confermato dal contrasto radicale in atto intorno agli schemi delegati predisposti dal governo e tuttora in corso di discussione.

Ciò sia per la disparità di vedute manifestatesi allorché si è passati alla analisi delle funzioni, sia perché quasi sempre i territori attualmente delimitati difettano del carattere di unitarietà ed omogeneità, sia per le lacune che conseguono a leggi nel frattempo sopravvenute, ispirate spesso a criteri non collimanti con quelli propri dalla « commissione Giannini » nominata dal Governo per la individuazione e l'analisi delle predette funzioni, sia per i vuoti istituzionali attinenti alla soppressione degli uffici dello Stato, e all'utilizzo del personale addetto, che però rientrano nella competenza della Presidenza del Consiglio, sia infine per l'altro grosso problema degli enti infraregionali.

#### *Le funzioni dei Comuni e delle Province*

Ci si sta sforzando, inoltre, ad individuare funzioni da attribuire agli enti infraregionali, sia come funzioni proprie, sia come funzioni da delegare loro da parte delle Regioni. Solo che ci si trova di fronte ad una realtà politico-giuridica del mondo dei poteri locali anacronistica, persino non sufficientemente conosciuta. Si presume che la Regione, direttamente o con le sue leggi, proceda a deleghe e ad affidamenti di fun-

zioni ai Comuni e alle Regioni, senza però avere la possibilità di disporlo direttamente.

È chiaro, infatti, che con l'attuale situazione (ma qual'è con certezza?) degli enti locali non ci si può permettere di caricare la maggioranza dei Comuni italiani, che sono al di sotto dei 5.000 abitanti, di nuovi compiti importanti.

Lo stesso è da dire per le province, in una crescente incertezza in ordine all'ente di governo intermedio fra Comuni e Regioni. Ci consta che l'Istituto studi regionali del Consiglio delle Ricerche è stato invitato a procedere ad una analisi delle funzioni dei Comuni e delle Province, mettendo in piedi una indagine come quella che è stata realizzata in passato in Inghilterra. Purtroppo, tale indagine non è stata avviata. Eppure in Italia sarebbe più facile di quanto non sia stato in Inghilterra, perché noi abbiamo già nell'ISTAT una ripartizione che si occupa di enti locali, bene organizzata, onde potremmo risparmiare gli anni che sono stati necessari in Inghilterra soltanto per la raccolta dei dati.

Noi siamo convinti che se si vuol fare il completamento dell'ordinamento regionale non si può prescindere dalla individuazione delle cose che abbiamo dette. Non ci si può fermare qui. Occorre riprendere il problema del riordinamento del potere centrale statale e contemporaneamente avviare il problema del riordinamento dei poteri locali.

Diciamo contemporaneamente, perché su questo punto non ci possiamo fare troppe illusioni, nel senso che molte cose del funzionamento reale dei poteri reali non le conosciamo.

Non ci si può non rendere conto che riformare gli enti locali significa nel contempo sopprimere una serie di strutture pubbliche, paralocali, che sono quelle che arrecano maggior disturbo alla funzionalità degli enti locali stessi. Questo ci fa dire che l'analisi delle funzioni degli enti locali — se la si vuol fare sul serio — la si deve fare attraverso una indagine razionale, che già è stata raccomandata dal prof. Saverio Giannini avanti alla « Commissione interparlamentare per le regioni » nella riunione del 18 novembre 1976.

La presente proposta di legge per una indagine conoscitiva sugli enti locali infraregionali mira a raccogliere tale raccomandazione. Si tratta di avviare una indagine conoscitiva, che abbiamo definita razionale

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ed organica, sullo stato attuale dei Comuni e delle Province, oltre che degli altri enti infraregionali. I vari livelli di burocrazia e, quindi, di potere si accrescono; perdurano le incertezze sugli indirizzi ed i criteri da seguire per il riordino della amministrazione periferica dello Stato, come della amministrazione centrale, e quindi sulla redistribuzione delle competenze a partire dai Ministeri in giù; e così circa la definizione dei modelli organizzativi di ciascun apparato. Tra le cause delle deficienze che le amministrazioni regionali rivelano spesso, quanto meno nei confronti delle aspettative e dei desideri dell'opinione pubblica, c'è il fatto che le Regioni non hanno come interlocutori enti locali adeguati ai compiti che, in virtù dell'attuazione della riforma regionale ad essi dovrebbero essere affidati, se è vero che la Costituzione ha configurato la Regione come ente di Governo, di legislazione di programmazione e di indirizzo, identificandone però il braccio operativo nelle amministrazioni locali, alle quali dovrebbe venire affidata la gran parte dei poteri di amministrazione attiva (di decisione e di gestione) sottratti alle amministrazioni centrali e agli enti pubblici strumentali.

Urge a questo fine una indagine generale ed organica circa i compiti, i poteri, gli interventi, le funzioni ripartiti attualmente fra i diversi livelli di governo, centrale e locale, onde pervenire ad una nuova ripartizione, che presuppone ed implica il superamento e la riforma della legge comunale e provinciale e la radicale revisione dell'attuale assetto della finanza locale.

La riforma regionale non può essere attuata senza la riforma del governo locale: il disegno costituzionale delle autonomie è un tutto inscindibile, che non può essere attuato a pezzi e bocconi senza snaturarne le singole componenti: così come, in parte, sta oggi avvenendo per le Regioni, « incentivate » dalla crisi delle amministrazioni locali a trattenere per se compiti e poteri che avrebbero dovuto invece delegare a Comuni e Province, così da evitare — mediante le deleghe — il pericolo di trasformare i governi regionali in grosse macchine burocratiche, anziché farne enti « snelli » di governo, programmazione ed indirizzo.

Il dibattito sulla riforma della amministrazione locale non può maturare che partendo dalla indagine auspicata.

Vanno studiate le strutture amministrative di incerta natura, decise in questi ultimi tempi; lo stato degli strumenti consortili via via tentati; e così la caotica giustapposizione di livelli e dimensioni amministrative scarsamente disciplinate e coordinate; la produzione legislativa regionale sin qui disposta; l'effettivo stato della finanza locale (non si conosce neppure l'ammontare esatto del debito consolidato dei Comuni, delle Province e delle Regioni e così quello dei residui passivi).

In particolare, ci appare molto grave il problema delle pluralità dei poteri, locali, frazionati tra i Comuni, le Province, i consorzi sanitari, le comunità montane e le comunità speciali, i consorzi di irrigazione, di bonifica e gli altri enti ed organi agrari, i distretti e gli altri organi scolastici, gli enti locali di gestione dell'economia e tanti altri.

Come si risolve questo problema? Il principio dovrebbe essere quello di concentrare le funzioni di egual dimensione in pochi organismi locali, secondo il modello che ci viene dall'Inghilterra (che è imitabile dal punto di vista della buona amministrazione).

Per arrivare a ciò non si può prescindere a quello studio organico dei poteri locali, che non c'è.

E che dire del problema relativo alla spesa? La situazione non è chiara. Essa è tale nei Comuni e nelle Province, da costituire uno spreco di denaro pubblico sotto due profili. Sotto il profilo della non vitalità degli enti locali, e quindi la conseguente disfunzione e il conseguente indebitamento degli enti locali medesimi, e sotto il profilo dei costi di gestione, perché laddove basterebbe un solo apparato per reggere una collettività di 100.000 abitanti, abbiamo 10, 20 apparati.

E che dire delle Regioni, attualmente (la risposta va definita nei particolari) specialmente dopo l'entrata in funzione della delega di cui alla legge n. 382?

L'insufficienza dell'ordinamento regionale ha le sue radici nel disordine legislativo in cui ancora ci troviamo. Ci si deve indurre ad una riforma della legge comunale e provinciale e degli altri enti locali, ma se anche, previa approvazione di un leggequadro, affidassimo alle Regioni il riordinamento dei poteri locali, tenendo conto del tempo tecnico minimo per arrivare in porto, si potrà contemplare l'indagine che

è preliminare alle decisioni finali circa il riordinamento predetto.

Se non si arriva ad una legge sui poteri locali subito la situazione deteriorerà sempre più, in quanto non possiamo pensare di bloccare l'attività dei poteri reali; però agendo essi generano debiti, talché è in corso una spirale che sta suscitando reazioni a catena.

Ma lo studio degli ordinamenti locali nuovi richiede scelte e indicazioni politiche, le quali, non possono non presupporre una profonda conoscenza della realtà attuale. Uno studioso, come un legislatore non può studiare l'ordinamento locale senza sapere quale via si vuole battere e senza conoscere la situazione.

Vogliamo moltiplicare il numero delle province e quindi trasformarle in Province-comprensorio, oppure vogliamo trovare una redistribuzione diversa dal territorio? Vediamo il comprensorio come un ente strumentale della Regione? In questo caso non avremo competenza alcuna ad occuparcene in Parlamento dovendo provvedere i legislatori regionali.

Come prescindere da un esame degli ordinamenti territoriali attuali se si vuole individuare un nuovo tipo di ente locale, una nuova dimensione di apparato corrispondente alla dimensione degli interessi, che è possibile isolare in sede locale, evitando la formazione di doppioni, e quindi spese inutili, nonché conflitti di competenze?

Ci interessa la riforma organica dell'amministrazione, non certo una maldestra razionalizzazione dell'esistente.

Di essa si devono far carico le Camere nel breve termine, affinché i risultati di questa indagine possano giovare ai propri lavori. Troppe sono le incognite e troppo evidente l'impossibilità di assumere come punto di riferimento un assetto così insoddisfacente come l'attuale.

#### *Un nuovo ordinamento del territorio*

Come decidere — inoltre — senza una indagine preliminare, sulle dimensioni ottimali o tecniche del territorio, sulle dimensioni economico-amministrative più valide per la ristrutturazione dei Comuni e delle Province per le quali trovare un preciso spazio operativo?

La carta politica dell'Italia si presenta tutt'ora come la tavolozza di un pittore e il paese non è altro che un « mercato di territori ».

È noto a tutti il modo con il quale s'è ritenuto di risolvere il problema dell'ordinamento interno del nostro Stato: quasi sempre senza tenere in alcun conto le considerazioni relative all'assetto territoriale.

Nonostante il potere centrale che potesse ordinare i territori, anche oggi la carta politica dell'Italia offre un quadro quanto mai variopinto, in ogni caso irrazionale.

Vediamo in particolare qual'è la situazione.

#### *Le regioni.*

Pochissime regioni oggi appaiono delimitate tenendo conto dei fattori economici. Altre regioni sono esclusivamente ancorate ad una economia locale sbagliata: ad esempio, tutte le volte che la Liguria deve realizzare un gruppo industriale importante, lo deve fare lungo il litorale, rompendo e sfasciando coste, centri di villeggiatura, porti, parchi, ecc., perché non è possibile operare nel retroterra.

È veramente assurdo, per altro verso, pensare ad una zona (come la pianura Padana), che ha una ben individuata unità economica specie in materia agricola, affidata alla competenza legislativa di ben tre regioni diverse!

Ed è parimenti assurdo pensare ad una regione tutta di pianura, che confina col mare, ed una regione di alta montagna che non ha sbocchi, e quindi non ha possibilità e non ha infrastrutture adeguate.

Le regioni italiane potrebbero essere ridotte di quasi la metà (la Germania ha 8 Länder in tutto, oltre a quelli delle città di Amburgo e di Berlino). Il frazionamento eccessivo è chiaramente visibile se si pone lo sguardo ad una carta geografica regionale dell'Europa della comunità.

Dalla Scozia alla Sicilia, dall'Aquitania alle Isole Danesi, la gamma delle regioni della comunità è ricca e varia sia per quanto riguarda i paesaggi, e i sistemi di vita.

Tale varietà rappresenta un patrimonio da conservare. Ciò che occorre invece correggere è la disparità fra le regioni già ricche e quelle già povere: c'è un divaric

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che va da uno a cinque. Ciascuno degli Stati membri applica già secondo i propri mezzi ed i propri metodi una politica regionale per correggere gli equilibri interni.

Per l'Italia uno dei fattori che determinano questo eccessivo squilibrio del Sud, rispetto al Nord, come di tutto il territorio nazionale rispetto agli altri paesi delle comunità è proprio questo eccessivo frazionamento, che — per altro — favorisce e determina una dispersione della spesa pubblica. Di qui la necessità di aggregare per zone omogenee.

*Province e comuni.*

La stessa cosa è da chiedersi per gli enti locali.

In particolare il frazionamento dei comuni italiani, che assommano a 8.052, è assurdo, anacronistico con i tempi. Di questi comuni almeno 150 hanno meno di 200 abitanti, cioè quanti possono stare in una casa popolare qualunque (e pertanto non possono pagarsi un medico, né avere — spesso — scuole decenti!).

Gli altri paesi della comunità stanno facendo gli sforzi per diminuire i comuni, aggregandoli in funzione economica. Un esempio soltanto: la legge Pompidou propose in Francia che i comuni siano conservati così come sono (ed i sindaci abbiano la facoltà di fare matrimoni, di avere la funzione rappresentativa), ma le giunte comunali devono lavorare insieme per raggiungere almeno 25 mila abitanti, perché con 25 mila abitanti c'è la possibilità di svolgere un quadro di pianificazione economica di una certa incidenza. È quello che abbiamo accertato in Austria, dove nelle regioni del nord sono stati diminuiti i comuni della metà, conglobando tra di loro i comuni in maniera da poter consentire una economia ed uno sviluppo sociale ed economico tale da garantire il cinema, l'ospedale, il medico, il veterinario e tutte le esigenze fondamentali.

In Germania, a i comuni non possono decidere sulle industrie e sulle produzioni delle zone industriali (in Italia ogni comune pretende di avere la propria zona industriale: un campanile ed una ciminiera!) e gli impianti industriali vengono scelti laddove è possibile farli strutturalmente ed organizzativamente.

Uno scandalo tipo Gioia Tauro sarebbe impensabile! Da noi è un andare a «cassaccio». Purtroppo è una problematica di cui non si ha coscienza, perché non se ne ha conoscenza compiuta. Dobbiamo, quindi, cominciare a rifare il nostro paese dal di dentro, di avere il coraggio di affrontare con coscienza questa problematica della pianificazione del territorio, tanto più che gli uomini di dottrina parlano di ben 6.000 «comuni polvere», che urge eliminare, riaggregando le rispettive aree amministrative.

*I comprensori.*

Si fa anche un gran parlare di Comprensori. Noi non lo prendiamo molto sul serio — e così gli uomini di dottrina — in quanto trattasi di materia che è sotto l'etichetta del provvisorio, sulla quale circolano idee diametralmente opposte. In ogni caso, se i comprensori possono servire a conglobare comuni, in maniera da formare delle unità omogenee che siano capaci di uno sviluppo e di una programmazione (oltre che per la gestione dei servizi sopra comunali), è necessario sin d'ora studiarli, evitando il più possibile quegli squilibri territoriali, che quasi mai l'ente Regione riesce a controllare.

Un effettivo approntamento della problematica in queste questioni non è stato finora tentato.

*Il minimunicipalismo.*

I mutamenti sono stati rapidi e profondi nella vita e nella struttura sociale della nostra nazione.

La realtà statale della Repubblica italiana, dopo l'elaborazione della Carta costituzionale, ha subito modifiche profonde sotto l'impulso dei seguenti fattori:

i mutamenti della politica e dell'economia mondiale;

l'evoluzione della scienza e della tecnica;

la trasformazione delle strutture demografiche e produttive,

la ricerca dell'uguaglianza di trattamento in una moderna società industriale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tuttavia la Costituzione scritta non è stata toccata da queste trasformazioni.

Senonché l'articolazione dello Stato è variata ed i livelli di governo (che nella Costituzione erano quattro soltanto: Stato, regioni, province, comuni) si sono moltiplicati: comunità montuose, comunità di pianura, distretti scolastici, unità sanitarie locali, consigli di circoscrizione e di quartiere, ecc.

Si tende al « minimunicipalismo », mentre per converso si manifestano sempre più pressanti le esigenze sociali di uno Stato moderno ed unitario, che dà importanza maggiore alla uniformità delle condizioni di vita piuttosto che al rispetto di particolarità regionali, provinciali o comunali.

Si preferisce l'accentramento del potere, così da garantire la massima efficienza nell'impiego di fondi pubblici. Non può non tenerne conto la legislazione futura.

Certo, questa riforma esige gravi sacrifici, quali la rinuncia a criteri tradizionali di grandezza e di spazio, che la consuetudine di lunghi anni fa sentire come i soli concepibili.

Essa presuppone la capacità di riconoscere le grandi connessioni. Come non accorgersi — e ciò va studiato — che in molte zone di concentrazione urbana l'espansione delle nuove città, il loro raggio di influenza sull'economia e sull'insediamento delle popolazioni, ha fatto saltare da molto tempo i confini provinciali e comunali tradizionali?

L'Italia, come la Germania (che si è già posto questo stesso problema) presenta un'altra evoluzione caratteristica. Oggi strettamente delimitata nello spazio e intorno al nucleo centrale della « City », caratterizzato dal ristagno o anzi dalle diminuzioni delle popolazioni, si trovano nuove zone di insediamento urbano con uno sviluppo economico e sociale più o meno esteso.

*Riassetto territoriale interno dello Stato.*

Da tutte queste considerazioni nasce la esigenza di ristrutturare territorialmente gli enti locali e le Regioni, studiando la procedura adatta onde pervenire al riassetto territoriale interno dello Stato con un progetto utilizzabile e con criteri perequativi,

vincendo — ove occorra — il tradizionalismo degli uomini di governo degli enti locali e della stessa popolazione e soprattutto dei partiti, disposti a rimanere attaccati all'esercizio del potere territoriale non meno dei Principi del tempo antico (di fronte al potere, gli appassionati sostenitori delle autonomie si trasformano in tradizionalismi entusiasti).

In conclusione si tratta di definire nuovi confini comunali, provinciali e regionali, nonché di controllare la situazione attuale degli enti territoriali autarchici e, per conseguenza, di pervenire alla formazione di nuove unità amministrative, datate di nuovi poteri e nuove funzioni, accanto alla ristrutturazione di forme nuove di aggregazione e di coordinamento più conformi ai tempi.

Si tratta cioè di adeguare l'attuale superata struttura comunale e provinciale, nonché regionale alle esigenze del riassetto territoriale, oltre che ad adattare la loro organizzazione, nella forma e nella sostanza, alle trasformazioni avvenute in Italia negli ultimi 116 anni nei rapporti sociali ed economici e nell'evoluzione tecnica.

*Unificazione della programmazione comunale e regionale*

È diventata inoltre, caratteristica anche un'altra evoluzione: i comuni dell'agglomerato centrale e dei sobborghi circostanti difficilmente possono riunire in un'unità amministrativa comunale tutte le funzioni di una società caratterizzata dalle divisioni del lavoro: edilizia residenziale, occupazione, attività ricreativa, istruzione, servizi centrali, approvvigionamento, traffico.

In quasi tutte le regioni della nostra Repubblica si è riconosciuta la necessità di una programmazione unificata dell'amministrazione regionale, se non addirittura comunale.

L'anticipo di molti è di dar vita addirittura alla costituzione di « consorzi di programmazione », chiamati a risolvere i problemi cui sopra abbiamo fatto riferimento, i quali, pur diversi nella forma e nella gravità, esistono ancora. C'è addirittura chi parla di « consorzi di programmazione » da costituire nell'ambito interregionale, che vanno cioè al di là dei confini di una stessa regione.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In tutti i paesi dell'Europa la maggior parte dei tentativi di un nuovo ordinamento territoriale dei comuni e delle province o dei dipartimenti e dei Länder si fondano sulla base ideologica dell'amministrazione tradizionale, cercando di costituire unità maggiori di quelle di partenza. La tecnica moderna dei calcolatori elettronici, la raccolta, la distribuzione ed utilizzazione dei dati (anagrafici, economici ecc.) assecondano questa tendenza di riforma: l'impiego dei mezzi elettronici non si arresta di fronte a funzioni amministrative: si organizzano centrali integrate di calcolo, le quali semplificano i rapporti amministrativi degli enti locali tra di loro e con la regione, per cui in futuro basterebbe rilevare una sola volta i dati riguardanti l'amministrazione.

Si tende in sostanza alla istituzione di un solo schedario per le liste elettorali, le imposte comunali ed erariali, la edilizia statale, il catasto, l'amministrazione fiscale, il conguaglio annuo delle imposte, ecc. La tesi secondo la quale l'economia sarà più efficace solo quando gli uomini avranno acquisito un livello di conoscenza della tecnica dei calcolatori, può essere estesa anche all'amministrazione.

I comuni, liberati dal lavoro amministrativo, disporrebbero finalmente di maggior tempo per dedicarsi più intensamente ai loro compiti civili e alla loro funzione di guida politica.

Ed anche tutto ciò presuppone una operazione aggregante e prima ancora una più compiuta conoscenza della realtà in atto.

Senza trascurare, inoltre, i problemi riguardanti la legislazione nazionale nei suoi rapporti con le autonomie regionali, ordinarie e speciali, nonché con le autonomie locali; tutto il delicato problema dei controlli; i rapporti tra autonomie locali ed enti regionali; i problemi che conseguono al collegamento tra politica comunitaria e politica regionale; e tutto quanto possa consentire di avere un quadro definito e particolareggiato su tutte le entità territoriali caratterizzate individualmente sulla base dei poteri, le funzioni, i confini, i metodi di elezioni con uno studio a livello altamente responsabile (il Parlamento) atto a proporre quelle riforme organiche che assicurino ai predetti enti nella attività amministrativa e legislativa autentica partecipazione unita ad efficienza e ad una sempre più vasta pratica democratica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una Commissione di inchiesta sullo stato degli enti infraregionali allo scopo di accertare quale siano state le cause economiche amministrative e politiche che hanno determinato la loro attuale crisi, con particolare riguardo ai seguenti punti:

1) esame dei problemi riguardanti la legislazione nazionale nei suoi rapporti con le autonomie regionali, ordinarie e speciali (legislazione di principio, leggi finanziarie e di programmazione, leggi di indirizzo) e con le autonomie locali e tutti gli enti amministrativi subregionali;

2) esame dei problemi politici riguardanti l'azione che il Governo svolge in ordine all'indirizzo e al coordinamento nei confronti degli organi istituzionali regionali e in ordine al controllo delle leggi regionali, anche in riferimento all'esercizio dei controlli svolti da altri organi dello Stato.

3) esame dei problemi conseguenti ai rapporti tra Regioni ed autonomie locali, anche nella prospettiva della riforma dell'ordinamento comunale e provinciale.

4) esame dei problemi conseguenti al collegamento tra politica comunitaria e politica generale, con particolare riferimento alla politica svolta dagli organi dello Stato a livello comunitario nelle materie di competenza regionale; nonché sulla pratica del gemellaggio e dei fini istituzionali perseguiti dal Consiglio dei Comuni d'Europa.

5) esame di tutti i problemi tecnici, giuridici, finanziari ed amministrativi che consentano di raccogliere un quadro aggiornato ed approfondito dello stato attuale di tutti gli enti locali e di tutti gli altri enti amministrativi sub-regionali, individuando specificamente le cause delle deficienze e pervenendo a proprie proposte di iniziativa e di intervento nei confronti della Presidenza delle Camere, del Governo e delle stesse istituzioni regionali e locali, atte ad avviare la riforma generale delle autonomie locali.



---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta è composta da 20 senatori e 20 deputati nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati su designazione dei rispettivi gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica nei due rami del Parlamento.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta è nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere al di fuori dei componenti la Commissione, ma di cui fa parte ad ogni effetto.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, nella sua prima riunione, con voto limitato, elegge tra i suoi componenti due vice presidenti e due segretari.

La Commissione può articolarsi in due o più Sottocommissioni.

ART. 3.

Coloro i quali deporranno davanti alla Commissione sono esentati da ogni obbligo e dovere di riservatezza o di segreto previsto dalle leggi vigenti, con le autorizzazioni eventualmente stabilite da norme specifiche, che dovranno in ogni caso essere date.

In questo particolare caso i membri della Commissione, il personale addetto e chiunque altro venga a conoscenza delle deposizioni è tenuto all'obbligo della riservatezza e del segreto.

La violazione di tale obbligo è punita con le pene previste dalle norme, che sanciscono il correlativo obbligo di riservatezza o di segreto delle persone che depongono.

ART. 4.

La Commissione parlamentare d'inchiesta procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale che civile, amministrativo o militare.

In ogni caso sono rispettati i limiti posti a tutela della libertà della persona e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino.

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ART. 5.

La Commissione parlamentare d'inchiesta può:

a) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti, documenti o cose;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando le indagini richiedono cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procede ai necessari confronti.

ART. 6.

La Commissione parlamentare d'inchiesta conclude i propri lavori entro 12 mesi dalla data della sua costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione.

La Commissione parlamentare, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

ART. 7.

La Commissione parlamentare d'inchiesta presenta contestualmente la propria relazione al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica con le conclusioni e le indicazioni necessarie.

ART. 8.

Il Presidente della Camera dei Deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, di intesa, destinano uffici, funzionari e personale per i servizi di segreteria della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per una metà ciascuno.